

STATUTO - REGOLAMENTO

del "Gruppo Grotte C.A.I. Savona" del Club Alpino Italiano - Sezione di Savona.

Integrativo dello Statuto Generale del Club Alpino Italiano e del Regolamento Sezionale della Sezione C.A.I. di Savona

Parte I: Finalità associative

Art. 1

Presso la Sezione di Savona del Club Alpino Italiano è costituito il "Gruppo Grotte C.A.I. Savona" (nel seguito G.G.) avente come obiettivi la ricerca, l'esplorazione e lo studio delle grotte e dell'ambiente naturale ed antropico ad esse connesso, senza limitazioni di tempo e di spazio

Art. 2

Il G.G. promuove la salvaguardia e il rispetto dell'ambiente naturale: in particolare si propone di assumere tutte le iniziative ritenute opportune alla salvaguardia del patrimonio carsico e idrogeologico epigeo e ipogeo e dell'ambiente naturale e antropico ad esse collegato, con particolare riguardo a quello della Regione Liguria.

Art. 3

Il G.G. si propone la pubblicazione della propria attività di ricerca e dei risultati raggiunti; promuove inoltre la diffusione della speleologia e delle sue tecniche mediante attività di didattica, aperta a tutta la cittadinanza, ma con particolare attenzione ai giovani e al mondo della scuola.

Art. 4

Il G.G. persegue i propri scopi sia autonomamente che in collaborazione con gli altri Gruppi ed Associazioni Speleologiche, con le altre Sezioni ed organi del Club Alpino Italiano, con gli enti pubblici, gli istituti scientifici, le università e i singoli studiosi della materia.

Art. 5

Il G.G. custodisce la documentazione relativa alle nuove grotte scoperte ed esplorate nell'ambito delle proprie ricerche; si impegna a trasmetterne i dati relativi al Catasto Speleologico competente per territorio.

Art. 6

Il G.G. della Sezione C.A.I. di Savona aderisce, dall'anno della propria costituzione, oltre che allo stesso Club Alpino Italiano, alla Società Speleologica Italiana ed alla Delegazione Speleologica Ligure.

Parte II: Requisiti diritti e doveri dei soci

Art. 7

Fanno parte del G.G. i soci della Sezione che intendono svolgere attività Speleologica, secondo gli scopi indicati nella Parte Prima del presente regolamento, che ne facciano domanda e che siano stati accettati dalla Assemblea del G.G., nelle qualifiche di socio effettivo o di socio aderente. Qualunque socio della Sezione o di altre può collaborare.

Art. 8

Per essere riconosciuti soci aderenti del G.G. è necessario possedere i seguenti requisiti:

- a) essere socio del C.A.I.;
- b) avere compiuto almeno quindici anni di età e, se minorenni, essere autorizzati per iscritto dal padre o da chi ne fa legalmente le veci;
- c) avere mostrato serietà di intenti e comportamenti conformi al presente regolamento ed alle leggi vigenti sulla salvaguardia delle grotte e delle aree carsiche.

Art. 9

Per essere riconosciuti soci effettivi del G.G. è necessario possedere, oltre a quanto precisato nell'art.8 per i soci aderenti, i seguenti requisiti:

- a) essere maggiorenne;
- b) essere soci del G.G. da almeno un anno;
- c) avere dimostrato di conoscere le tecniche fondamentali di progressione in grotta e di sapere documentare e rilevare grotte di media complessità.

Art. 10

I soci del G.G. sono liberi di svolgere attività di ricerca e/o di campagna insieme agli altri soci del gruppo medesimo, in autonomia oppure con persone o gruppi esterni, come anche di affiliarsi ad altre associazioni aventi finalità analoghe; in ogni caso il socio assume sempre personalmente tutte le responsabilità che ne possono derivare.

Art. 11

È dovere di ogni socio portare tempestivamente a conoscenza della Sezione l'attività in programma e quella svolta; è altresì dovere di ogni socio consegnare copia del materiale documentativo da lui raccolto o prodotto, in ambito speleologico, all'archivio del G.G.. La nominatività delle ricerche e dei lavori compiuti in ambito speleologico resta in ogni caso a coloro che l'hanno svolta.

Art. 12

I soci sono tenuti a contribuire economicamente all'attività del G.G. mediante il versamento di una quota di adesione annua, secondo quanto stabilito dalla Assemblea ordinaria dei soci. Il socio che non versi la quota nei tempi e modi definiti, decade.

Durante lo svolgimento del servizio di leva obbligatorio, militare o civile, il socio è esonerato, limitatamente ad un solo anno, dal pagamento della quota suddetta.

Parte III: Organizzazione Interna.

- Assemblea dei Soci -

Art. 13

L'attività del G.G. è coordinata al suo interno dall'Assemblea dei soci e dal Consiglio Direttivo (nel seguito C.D.).

Art. 14

L'Assemblea dei soci del G.G. ha il compito di discutere e deliberare in merito alle questioni ordinarie inerenti alla vita del gruppo. L'Assemblea Ordinaria annuale dei soci si riunisce, su convocazione del Presidente, entro il mese di febbraio.

L'Assemblea può essere convocata in forma straordinaria dal C.D. o dal Presidente ovvero su richiesta di almeno un quinto dei soci.

Art. 15

La convocazione della Assemblea avviene tramite comunicazione scritta a tutti i soci e affissione in sede, almeno due settimane prima, e deve recare data, ora, località ed ordine del giorno. Il C.D. può invitare in Assemblea, in qualità di collaboratori o di esperti, altre persone non appartenenti al G.G., aventi funzioni soltanto consultive.

Art. 16

L'Assemblea è valida in prima convocazione se sono presenti almeno 2/3 dei soci; in mancanza del numero legale, l'Assemblea si riunisce dopo mezz'ora in seconda convocazione, ed è valida se sono presenti almeno la metà più uno dei soci. Mancando ancora il numero legale, l'Assemblea si riunisce dopo mezz'ora in terza convocazione ed è valida comunque. L'Assemblea si chiude ad esaurimento dell'ordine del giorno. L'Assemblea stessa può decidere il proprio aggiornamento a nuova data.

Art. 17

Il socio, quando impossibilitato a partecipare di persona può delegare per iscritto un altro socio effettivo o aderente. Ogni delegato non può avere più di una delega; l'Assemblea non è valida se il numero delle deleghe è superiore ad un terzo degli aventi diritto presenti.

Art. 18

Una delibera della Assemblea è valida solo se approvata con la maggioranza della metà più uno dei voti. Le votazioni avvengono di norma per alzata di mano; in via eccezionale, l'Assemblea stessa può decidere di procedere temporaneamente a scrutinio segreto. L'elezione del Presidente e del Consiglio Direttivo saranno invece effettuate di norma a scrutinio segreto.

Art. 19

L'Assemblea Ordinaria di inizio d'anno prevede di norma all'ordine del giorno almeno i seguenti punti:

- a) la discussione della relazione morale e finanziaria proposta dal C.D. ed il conto preventivo;
- b) l'esame della attività svolta e la discussione del programma di attività per l'anno nuovo;
- c) la nomina dei soci effettivi ed aderenti;
- d) l'entità della quota di adesione ed i tempi e modi per il suo versamento;
- e) la nomina del Consiglio Direttivo;
- f) l'assegnazione degli incarichi di lavoro.

Art. 20

L'Assemblea, riunita in convocazione ordinaria o straordinaria, ha il potere di decretare decaduto un socio, qualora questi abbia dimostrato comportamenti contrari alle finalità del Gruppo ed in violazione delle leggi vigenti in materia di speleologia e tutela ambientale.

Parte IV: Organizzazione Interna.

- Consiglio Direttivo e Presidenza -

Art. 21

Il C.D. è composto da 5 membri, eletti annualmente dalla Assemblea Ordinaria dei soci; possono entrare a far parte del C.D. soltanto i soci effettivi. Il C.D. nomina tra i consiglieri eletti il Presidente, il Vice-Presidente, il Segretario e l'Economo. Il C.D. dura in carica un anno, ed i consiglieri uscenti sono rieleggibili.

Art. 22

Il C.D. si riunisce su convocazione del Presidente o di almeno due dei suoi membri. Le delibere del C.D. sono prese a maggioranza di 4 voti su 5; in tutti gli altri casi deciderà l'Assemblea Straordinaria dei soci. Le delibere del C.D. sono valide fino a ratifica della Assemblea.

Art. 23

Il C.D. ha il compito di coordinare le attività del Gruppo, ed in particolare:

- a) deliberare ed agire in merito alle questioni urgenti ed irrimandabili;
- b) mantenere i contatti con il Consiglio Direttivo della Sezione di Savona del C.A.I., con gli altri Gruppi Speleologici e tutti gli altri enti esterni;
- c) curare la preparazione e l'aggiornamento tecnico dei soci; a tal fine pianifica un calendario annuale di uscite periodiche di perfezionamento tecnico rivolte ai soci stessi;
- d) farsi portavoce delle iniziative di aggiornamento tecnico, culturale e scientifico che possano essere proposte dalle organizzazioni speleologiche regionali, nazionali e internazionali;
- e) provvedere all'organizzazione dei Corsi Sezionali di Speleologia e alla costituzione dell'organico degli istruttori; a tal fine mantiene i contatti con le scuole di Speleologia del C.A.I. e della Società Speleologica Italiana;
- f) interpretare le esigenze, le richieste ed i problemi che possano eventualmente sorgere nell'ambito della vita del Gruppo, e di portarli a conoscenza dell'Assemblea;
- g) preparare la relazione morale e finanziaria annuale.

Art. 24

Il Presidente rappresenta il Gruppo negli atti ufficiali e formali; convoca e presiede le Assemblee Ordinarie e Straordinarie dei soci. In assenza del Presidente, svolge le sue funzioni il suo Vice. Il Presidente non può rimanere in carica per più di tre anni consecutivi. Il Segretario tiene i verbali e cura la corrispondenza del Gruppo. L'Economo cura l'amministrazione dei fondi del Gruppo.

Parte V: Organizzazione Interna.

- Incarichi di Lavoro -

Art. 25

Al fine di ottimizzare la gestione dei vari compiti all'interno del Gruppo, l'Assemblea Ordinaria annuale distribuisce specifici incarichi di lavoro ai soci; in particolare sono previsti i seguenti incarichi:

- a) Gestione Biblioteca;
- b) Redazione Bollettino e Pubblicazioni;
- c) Gestione Magazzino;
- d) Gestione Archivio e Catasto;
- e) Aiuto Segreteria;
- f) Coordinamento Promozione e Relazioni Pubbliche.

Art. 26

Gli incaricati sono responsabili del loro operato di fronte al C.D. ed alla Assemblea dei soci.

Art. 27

Gli incarichi di lavoro sono regolamentari da specifiche norme di comportamento, deliberate dalla Assemblea dei soci.

Parte VI: Amministrazione Finanziaria**Art. 28**

Le spese per l'attività e per il materiale di esplorazione e di studio sono sostenute da un fondo amministrato dal Gruppo, costituito dalle quote di adesione dei soci, dai contributi della Sezione, da contributi da enti pubblici o privati e da oblazioni e contributi vari.

Art. 29

Il conto preventivo viene presentato nell'Assemblea Ordinaria annuale e deve prevedere le forme di finanziamento e la distribuzione di massima tra i vari capitoli di spesa. Le variazioni al conto preventivo vanno autorizzate dalla Assemblea Straordinaria. Il C.D. può autorizzare motivate variazioni nel limite del 10% del totale a conto preventivo, fermo restando l'obbligo di comunicazione all'Assemblea.

Art. 30

Il rendiconto consuntivo e il conto preventivo del G.G., approvato dall'Assemblea dei Soci, sono presentati annualmente per l'approvazione definitiva al Consiglio Direttivo della Sezione e fanno parte del rendiconto consuntivo e del conto preventivo della Sezione stessa.

Art. 31

Tutti i fondi amministrati dal G.G. vanno affidati al C.D. che, nella persona dell'Economo, ne tiene la contabilità complessiva, divisa in capitoli di spesa, e ne rende conto alla Assemblea. La responsabilità della amministrazione dei fondi è data al C.D., nei limiti definiti nell'articolo 29.

Art. 32

I materiali acquistati con i fondi del G.G. sono in uso esclusivo del G.G.; tali materiali sono affidati agli incaricati della gestione magazzino, che ne sono responsabili e ne curano la conservazione ed il prestito agli aventi diritto, e ne controllano la restituzione. A fine anno i responsabili redigono un inventario del materiale, giustificando gli ammanchi, che deve essere presentato alla Assemblea di inizio d'anno. Le attrezzature in oggetto possono essere usate solo per scopi di esplorazione, di allenamento, di studio, di soccorso e di escursionismo sotterraneo; dietro approvazione del C.D., possono essere eccezionalmente prestati a soci della Sezione.

Parte VII: Norme di carattere generale**Art. 33**

Nessuno che in seno al G.G. ricopra incarichi direttivi è a causa di ciò responsabile dei danni anche fisici che in qualunque modo possano subire i partecipanti ad attività speleologiche promosse dal Gruppo o dai suoi soci. Chi partecipa ad attività speleologiche promosse dal G.G. o dai suoi iscritti può rifiutarsi di prendere parte ad operazioni che egli giudichi rischiose per se o per le cose di sua proprietà.

Art. 34

Le eventuali modifiche a questo Regolamento avranno vigore se approvate dalla maggioranza assoluta degli iscritti al G.G.. L'Assemblea può, con la normale procedura, deliberare norme e regolamenti interni, purché non in contrasto con il presente Regolamento.

Art. 35

Lo scioglimento del Gruppo Grotte C.A.I. Savona può essere deliberato dall'Assemblea con voto unanime dei soci iscritti. In tal caso i beni sociali restano di proprietà della Sezione di Savona del C.A.I..

Art. 36

Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento, valgono il Regolamento della Sezione, lo Statuto e Regolamento Generale del Club Alpino Italiano, ed in generale le leggi dello stato e le leggi regionali in vigore.